

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

POLIZZA ELETTRONICA

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Via Mameli 10 15033 CASALE MONFERRATO AL – P.Iva 00172340069

Periodo di assicurazione: ore 24,00 del 30/06/2015
 ore 24,00 del 30/06/2018

Possibilità di rinnovo per ulteriori anni due

Importo annuale a base di gara €. 2.000,00
Importo totale a base di gara €. 10.000,00

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- PER ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
- PER POLIZZA	Il documento che prova l' assicurazione.
- PER CONTRAENTE	Il Comune di Casale Monferrato.
- PER ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione.
- PER SOCIETA'	L' impresa assicuratrice.
- PER PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- PER RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne.
- PER SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- PER INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- PER FRANCHIGIA	importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo.
- PER SCOPERTO	importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato.

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI

Apparecchiature elettroniche

Per "apparecchiature elettroniche" si intendono sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine per scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all' Assicurato.

Il tutto comunque come da elenco redatto dall' Ente e presso lo stesso depositato.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Le apparecchiature, di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate nei fabbricati costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'Assicurato per la sua attività, comunque dislocati e risultati dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

PARTITE ASSICURATE / SOMME ASSICURATE

SEZIONE A) - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE

PARTITE

1) Apparecchiature elettroniche	€ 500.000,00
2) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	€ 10.000,00
3) Impianti e apparecchiature installati su autoveicoli	€ 50.000,00

SEZIONE B) - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

Ricostruzione archivi (dati e programmi)	€ 100.000,00
--	--------------

SEZIONE C) - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Maggiori costi	€ 100.000,00
----------------	--------------

FRANCHIGIE: non sono contemplati scoperti né franchigie.

SEZIONE A) DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire l'Assicurato per le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in polizza (Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in polizza.

Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
- c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
- d) caduta, urto, collisione o eventi simili;
- e) ostruzione da, o introduzione di corpi estranei;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, cortocircuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;
- g) incendio, o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
- h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
- i) rapina, furto o tentativi di furto;
- j) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

2) RISCHI ESCLUSI

La Società esclude dal risarcimento:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;
- b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
- c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
- d) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- e) perdite o danni dovuti a dolo del Contraente;
- f) perdite o danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse,

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.

3) CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

4) SOMME ASSICURATE

La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente.

5) SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL RIPRISTINO

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.

6) SINISTRI - CRITERI DI RISARCIMENTO

a) Danni suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

b) Danni non suscettibili di riparazione.

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori,

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste dalla Sezione A.

7) SINISTRI – INDENNIZZO

- a) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

SEZIONE B) DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

1) DEFINIZIONI

Archivi:	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
Dati:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Programmi:	sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti:	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente;

2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi:

- a) si trovano nel luogo indicato in polizza;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al punto 1) della Sezione A che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurati e ne impedisca l'uso.

3) ESCLUSIONI SPECIALI

Ferme restando le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni di polizza;
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

4) SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.

5) SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

6) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

SEZIONE C) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi. La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente polizza.

2) ESCLUSIONI SPECIALI

Restando ferme le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.

3) PERIODO DI INDENNIZZO

È il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.

4) SOMMA ASSICURATA

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto, ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto alla Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 2 - DIRITTO DI ACCESSO E DI ISPEZIONE DELLA SOCIETA'

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

ART. 3 - SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, l'Assicurato si obbliga a:

- a) darne avviso alla Società, tempestivamente dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o telefax, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta;
- b) in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta alla Polizia;
- c) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
- d) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;
- e) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore.

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l' avviso di cui al punto a); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell' ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell' attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall' Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall' avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l' assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

ART. 4 - SINISTRI - DIRITTO DELLA SOCIETA' DI EFFETTUARE LE RIPARAZIONI

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare l'ente danneggiato oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ART. 5 - SINISTRI - PROCEDURE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente Polizza.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

ART. 6 - SINISTRI - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

ART. 7 - SINISTRI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 e).

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ART. 8 - SINISTRI E RECLAMI DOLOSI

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto al risarcimento.

ART. 9 - SINISTRI - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Società, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

ART. 10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Assicurato medesimo.

ART. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società e il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso con preavviso di 60 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato/Contraente e conseguente riduzione del premio.

ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, e-mail o posta certificata.

ART. 13 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.

ART. 14 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA:

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 15 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

ART. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del Codice Civile.

ART. 18 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, impegnandosi a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi stessi.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A) COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE

L'Assicurato comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, alla Società il valore totale degli enti assicurati (hardware), comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio stabilito dalla Società nella misura del 50% (cinquantapercento) del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui al punto 7) della Sezione A, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

B) EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga del punto 2 comma f) della Sezione A, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

C) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

D) PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

E) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata relativamente alla sezione A) con il massimo di € 15.000,00. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

F) ONORARI PERITI

La Società risponde delle spese e onorari di competenza dei Periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza di € 15.000,00. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

G) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in polizza con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

H) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati, fino alla concorrenza di € 15.000,00. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

I) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 200.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.